

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1191

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GALLONI)

e dal **Ministro per il Coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica**

(RUBERTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(AMATO)

(V. Stampato Camera n. 1898)

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della
Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati nella seduta del
5 luglio 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 luglio 1988*

—————

Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli
articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari,
straordinari ed associati

—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, va interpretata nel senso che essa si applica ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati sia in regime di impegno a tempo definito sia in regime di impegno a tempo pieno e che non si intende riferita ai casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.

2. La disposizione concernente la direzione di istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca, di cui al terzo comma del citato articolo 12, si intende riferita anche alla presidenza degli enti stessi.

3. I professori universitari di ruolo possono altresì, a domanda, essere collocati in aspettativa con assegni con le modalità di cui al quarto comma del citato articolo 12 per non più di tre anni accademici consecutivi, in misura complessivamente non superiore a 50 unità, per la direzione o la presidenza di istituti culturali riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica e di rilevante interesse nazionale.

4. L'aspettativa è concessa su parere del consiglio di facoltà, che dovrà provvedere alla copertura del relativo insegnamento con il conferimento di una supplenza a titolo gratuito ai sensi delle vigenti disposizioni.

5. Per i professori di ruolo chiamati a dirigere istituti e laboratori extra-universitari di enti di ricerca non pubblici l'aspettativa è senza assegni.

Art. 2.

1. Ai professori universitari, autorizzati a presiedere o a dirigere istituti, laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o

istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale si estendono, se a tempo definito, le incompatibilità di cui alla lettera *a*) del quinto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero, se a tempo pieno, le incompatibilità di cui alla lettera *a*) del quarto comma dello stesso articolo 11.

2. Ai professori con regime d'impegno a tempo definito, autorizzati alla presidenza o alla direzione, non collocati in aspettativa oppure collocati in aspettativa con assegni, è corrisposta, a cura dell'ente, istituto o laboratorio, una speciale indennità, per l'intera durata dell'incarico, pari alla differenza fra la retribuzione in godimento e quella dovuta allo stesso docente se operante in regime di impegno a tempo pieno.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. All'articolo 11, quinto comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «sono altresì fatti salvi gli incarichi, anche retribuiti, assunti presso enti pubblici a carattere nazionale, enti pubblici economici e società di interesse nazionale, che non comportino il collocamento d'ufficio in aspettativa previsto dall'articolo 13».

Art. 4.

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto il seguente comma:

«Le incompatibilità di cui al comma quarto, lettera *a*), operano al momento dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, è necessario che l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina».